

Assemblea Generale

Distr. GENERALE

A/RES/54/134
7 febbraio 2000

Cinquantaquattresima sezione
Punto 109 dell'ordine del giorno

RISOLUZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE

[sulla base del rapporto della Terza Commissione (A/54/598 e Corr. 1 e 2)]

54/134. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne

L'ASSEMBLEA GENERALE,

RICHIAMATE la *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza sulle donne* adottata dall'Assemblea generale nella propria risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, nonché la propria risoluzione 52/86 del 12 dicembre 1997, recante "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza sulle donne";

RICHIAMATI ALTRESÌ la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*¹, il *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*², il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*², la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*³ e la *Convenzione contro la tortura e le altre pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti*⁴;

PRESO ATTO della *Convenzione interamericana sulla prevenzione, la repressione e l'eliminazione della violenza contro le donne*, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani nella sua ventiquattresima sessione ordinaria, svoltasi a Belém (Brasile) dal 6 al 10 giugno 1994⁵, e della *Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza contro le donne*, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne nella sua undicesima sessione⁶;

CONSTATATO CON PREOCCUPAZIONE che la violenza sulle donne è un ostacolo sulla via dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace, così com'è ravvisato nelle *Strategie e prospettive d'azione di Nairobi per la promozione della donna*⁷ e nel *Programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne*⁸ che raccomandano una serie di misure globali per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne; constatato altresì che la stessa ostacola la piena applicazione della *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne*;

¹ Risoluzione 217 A (III)

² Vd. Risoluzione 2200 A (XXI), allegato

³ Risoluzione 34/180, allegato

⁴ Risoluzione 39/46, allegato

⁵ *Human Rights: A compilation of International Instruments*, vol. II: *Regional Instruments* (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio E.97.XIV.1), sez.. A.7.

⁶ Vd. *Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-septième session, Supplément n.° 38 (A/47/38)*, capitolo I.

⁷ *Rapport de la Conférence mondiale chargée d'examiner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix*, Nairobi, 15-26 luglio 1985 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.85.IV.10), capitolo I, sez. I, paragrafo 18.

⁸ *Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing* (Pechino), 4-15 settembre 1995 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.96.IV.13), capitolo I, risoluzione 1, allegato II.

CONSTATATO CON ALTRETTANTA PREOCCUPAZIONE che le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, rifugiate, migranti, le donne che vivono in comunità rurali o isolate, le donne indigenti, le donne internate o carcerate, le adolescenti e le bambine, le donne handicappate, le anziane e le donne che si trovano in situazioni di conflitto armato sono particolarmente esposte alla violenza;

CONSIDERATO che la violenza contro le donne deriva da una lunga tradizione di rapporti di forza disuguali fra uomini e donne, situazione che conduce alla dominazione degli uomini sulle donne e alla discriminazione di queste ultime, impedendo loro di emanciparsi pienamente, e che la violenza è uno dei principali meccanismi sociali per mezzo dei quali le donne vengono mantenute in condizioni di inferiorità rispetto agli uomini;

CONSIDERATO ALTRESÌ che i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze fanno parte inalienabilmente, integralmente e indissociabilmente dei diritti universali della persona⁹, e riconosciuta la necessità di promuovere e proteggere tutti i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze¹⁰;

ALLARMATA nel constatare che le donne non godono pienamente dei diritti e delle libertà fondamentali, e preoccupata dal fatto che tali diritti e libertà non siano sempre tutelati in caso di violenza contro le donne¹¹;

APPREZZATO il concorso che le istituzioni, gli organi, i fondi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, ciascuno nell'ambito del rispettivo mandato, apportano a diversi paesi nella lotta per eliminare la violenza sulle donne;

APPREZZATI ALTRESÌ gli sforzi della società civile e delle organizzazioni non governative che hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione mondiale sulle nefaste conseguenze socio-economiche della violenza sulle donne;

RICORDATO che, ai sensi dell'articolo primo della *Dichiarazione sull'eliminazione della violenza sulle donne*, l'espressione "violenza contro le donne" designa ogni atto di violenza rivolto contro il sesso femminile, che arrechi o sia suscettibile di arrecare pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, nonché la minaccia di eseguire tali atti, la costrizione o la privazione arbitraria di libertà, tanto nella vita pubblica quanto nella vita privata;

1. **DECIDE** di proclamare il 25 novembre *Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne*;
2. **INVITA** i governi, le istituzioni, gli organismi, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali e non governative, nell'ambito delle rispettive competenze, a organizzare in tale data iniziative destinate a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

83^{ma} seduta plenaria
17 novembre 1999

N.B.: traduzione approssimativa a cura dell'UOC Pari opportunità, Conciliazione dei tempi, Sviluppo locale

⁹ Vd. A/CONF. 157/24 (Parte I), capitolo III, sez. I, paragrafo 18.

¹⁰ *Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing* (Pechino), 4-15 settembre 1995 (pubblicazione a cura delle Nazioni Unite, numero di repertorio F.96.IV.13), capitolo I, risoluzione 1, allegato I, paragrafo 31.

¹¹ *Documents officiels du Conseil économique et social, 1999, Supplément n° 3* (E/1999/23), capitolo II, sez. A, Risoluzione 1999/42.